

IL SINDACO

VISTA l'istanza prot.4647 del 20.02.2014 con la quale gli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio presso il mercato civico di via San Nicolò/via Carducci chiedono l'estensione dell'orario di apertura anche al pomeriggio;

CONSIDERATO che nel corso di un incontro svoltosi presso la sala consiliare del Comune in data 20.03.2014 alla presenza dell'Assessore di riferimento e dei responsabili del settore Attività Produttive, alcuni operatori hanno avuto modo di definire i contenuti della predetta istanza chiedendo, nello specifico, l'apertura pomeridiana del mercato nei giorni di martedì e venerdì;

PREMESSO che per il disposto dell'articolo 14, comma 12 del Capo II della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, il Sindaco fissa gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sulla base degli indirizzi determinati in materia di disciplina oraria dalla Regione;

DATO ATTO che con Delibera G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, la Regione Sardegna ha dettato le direttive ed i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, statuendo che "l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

1. inizio delle vendite non prima delle ore 7.00;
2. fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;

RILEVATO che in base a tali criteri questa Amministrazione intende adeguare gli orari di dette attività al fine di completare l'offerta dei servizi rivolti ai cittadini ed ai turisti;

RICHIAMATA la regolamentazione introdotta dal Dlgs 114/1998 (cosiddetta "riforma Bersani") che è stata interessata negli anni da interventi di semplificazione ed innovazione volti alla liberalizzazione del settore e che analogo processo ha riguardato la somministrazione di alimenti e bevande (Legge 287/1991, legge regionale Sardegna 18.05.2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 16 del 23.05.2006);

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale introduce una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la quale introduce una ulteriore disposizione (art. 35, comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;"

VISTO il D.L. 201/2011 sopra richiamato e la relativa legge di conversione che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari, nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 7 in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012".

CONSIDERATO che tutte le disposizioni sopra richiamate confermano la totale liberalizzazione degli orari di esercizio delle attività economiche e che le stesse possono applicarsi anche alla disciplina del commercio su aree pubbliche e agli orari e giorni di apertura del mercato civico;

RILEVATA la necessità di coordinare tali principi di liberalizzazione con l'esigenza in capo ai Comuni di stabilire i requisiti minimi organizzativi inerenti il rispetto del funzionamento dei mercati e delle fiere in generale, in accordo con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione e con l'osservanza di alcune condizioni e prescrizioni per quanto attiene gli obblighi dei concessionari previsti dal vigente regolamento comunale relativi, nello specifico, alla pulizia dei locali nella parte esterna ai box ed alle condizioni di decoro e sicurezza degli spazi comuni utilizzati, nonché alla potestà dell'Amministrazione di imporre gli orari di accesso e di sgombero dei posteggi nei mercati e nelle fiere;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n.7 del 25.02.1997 nel quale era già stato stabilito che le vendite all'interno del mercato civico possono essere effettuate dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00 nel periodo autunno-invernale con ora solare, e sino alle 21.00 nel periodo primaverile – estivo con ora legale;

CONSIDERATO che fino a oggi gli operatori del mercato civico non si sono avvalsi della facoltà prevista della sopra richiamata ordinanza e non hanno praticato lo svolgimento delle attività di vendita anche in orario pomeridiano;

RILEVATA l'opportunità di formalizzare in apposito provvedimento la facoltà in capo agli operatori del mercato civico di osservare per due giorni la settimana, come richiesto, l'orario di vendita pomeridiana in forma sperimentale, al fine di dare certezza ai medesimi ed, eventualmente, consentire di pubblicizzare anche alla collettività l'estensione degli orari di vendita al pubblico, oltre che permettere agli organi di vigilanza di espletare i necessari controlli sulle attività di vendita, pur ribadendo il fondamentale assunto della libertà in materia di orari anche in assenza dell'adozione di un provvedimento formale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e, in particolare, l'articolo 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco la competenza relativa al coordinamento e alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali;

DISPONE

- 1) è istituita in forma sperimentale, con decorrenza immediata e fino alla data del 31.12.2014, la facoltà per gli operatori del mercato civico titolari di apposita concessione, di estendere gli orari di vendita, come attualmente praticati, anche al pomeriggio, nelle seguenti giornate e secondo la sotto indicata articolazione oraria:

martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,30 nel periodo di vigenza dell'orario solare;

martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nel periodo di vigenza dell'orario legale;

- 2) di stabilire l'obbligo in capo agli operatori di provvedere alle pulizie e allo sgombero delle aree interne e di quelle esterne adiacenti i rispettivi box assegnati; come stabilito dall'articolo 24 del regolamento comunale, le operazioni di pulizia dei posteggi deve essere eseguita giornalmente ed al termine delle operazioni di vendita per ciascuna giornata di apertura pomeridiana, sotto la esclusiva responsabilità dei singoli concessionari, i quali devono altresì provvedere a rimuovere i rifiuti prodotti, al fine di consentire la ripresa dell'attività di vendita il giorno successivo in condizioni di ordine e decoro;
- 3) di dare atto che tale facoltà discende dalle prerogative di legge sopra richiamate e che in caso di rinuncia da parte dei titolari gli stessi potranno, in qualsiasi momento, riprendere ad osservare solo gli orari di vendita antimeridiani senza necessità di alcun aggiornamento o modifica del presente provvedimento; parimenti, i titolari di concessione potranno continuare a praticare i suddetti orari, attualmente istituiti in forma sperimentale, anche successivamente alla data del 31.12.2014, senza necessità di aggiornare il presente provvedimento;
- 4) di disporre che, in caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al vigente regolamento comunale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal regolamento del mercato civico;
- 5) di ritenersi abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto o incompatibile con il presente provvedimento.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR della regione Sardegna, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato del controllo sull'osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento.

II SINDACO
f.to PINNA ROSSELLA